

DDG

Oggetto

Estensione dei moduli EasyCourse, EasyRoom e EasyApp e relativi servizi di manutenzione, aggiornamento assistenza remota e servizi supplementari a tutti i dipartimenti di Ateneo.

Decreto Direttoriale

Il Direttore Generale

VISTO il Decreto Direttoriale n. 43/2026 del 4 febbraio 2026, con il quale sono stati affidati, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 all'operatore economico EasyStaff s.r.l., C.F. e P.IVA 02466170301 con sede legale in Campoformido (UD), Via Adriatica 278, i servizi di manutenzione, aggiornamento, assistenza remota e servizi supplementari relativi ai software EasyCourse, EasyRoom ed EasyApp con durata dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31 dicembre 2027, per l'importo di euro 87.900,00, oltre IVA 22%, per la gestione degli orari delle lezioni e per la gestione delle aule per la didattica presenti nelle zone della "Conca" e di "Piazza Morlacchi" in cui sono ubicati i Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Economia, Fisica e Geologia, Giurisprudenza, Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, Matematica e Informatica, Scienze Farmaceutiche, Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e di Scienze Politiche, mediante un'attività di coordinamento e pianificazione dell'utilizzo delle n. 222 aule di appartenenza dei suddetti dipartimenti che consenta un pieno ed efficiente utilizzo degli spazi volto anche a evitare la locazione di aule esterne all'Ateneo; CONSIDERATO CHE con il suddetto Decreto Direttoriale è stato assunto l'ordine ID DG N. 1716539/2026 per l'importo di euro 53.619,00 per l'anno 2026; PRESO ATTO dell'esigenza manifestata anche dagli altri dipartimenti di questo Ateneo di poter disporre dei suddetti servizi per ottimizzare la gestione delle aule di didattica e garantire, quindi, agli studenti un'organizzazione delle lezioni più efficiente; FATTO PRESENTE che il suddetto approvvigionamento (CPV 72212422-3 Suite di servizi di programmazione di software) ha un valore pari a € 43.110,00, IVA 22% esclusa; RICHIAMATO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

DATO ATTO che l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché, in caso di affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale;

VISTO in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del sopra richiamato codice dei contratti pubblici a mente del quale le stazioni appaltanti procedono "all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di

Ripartizione Sistema Informativo di Ateneo

Dirigente

Federico Giorgetti

progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

FATTO PRESENTE, a mente dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che per l'affidamento di cui trattasi non sussiste un interesse transfrontaliero certo;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006 il quale dispone che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro CONSIP ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

VERIFICATO, a seguito dell'istruttoria condotta, che non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP cui è possibile aderire per l'acquisizione dei servizi di cui trattasi

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006, a mente del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino alla soglia di rilievo comunitario, le università, in quanto amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 165/2001, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RILEVATO che i servizi da acquisire sono presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, bando *Mepa Servizi* categoria merceologica *Licenze software* per la quale non è presente un catalogo, che consenta di effettuare direttamente una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al mercato medesimo e non risulta possibile procedere con un ordine diretto di acquisto;

CONSIDERATO, pertanto, che risulta necessario procedere con una Trattativa Diretta al fine di avviare una negoziazione diretta con unico operatore economico;

DATO ATTO che al fine di garantire un'uniformità di servizi a tutti i dipartimenti dell'ateneo e al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi da attivare con i sistemi informativi di questo Ateneo, si è ritenuto opportuno individuare quale operatore economico con cui negoziare Easy Staff s.r.l., P.IVA 02466170301, con sede in Campoformido (UD), CAP 33030, via adriatica n.278, impresa che già gestisce i servizi per la gestione degli orari delle lezioni e per la gestione delle aule per la didattica presenti nelle zone della "Conca" e di "Piazza Morlacchi" in cui sono ubicati i Dipartimenti di Chimica, Biologia e Biotecnologie, Economia, Fisica e Geologia, Giurisprudenza, Lettere - Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne, Matematica e Informatica, Scienze Farmaceutiche, Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione e di Scienze Politiche;

EVIDENZIATO che, a mente dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, è necessario assicurare che, nell'ambito degli affidamenti diretti, i soggetti scelti siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO, pertanto, che l'impresa suddetta ha finora sempre dato corretta esecuzione alle prestazioni contrattuali ed è un'azienda che da anni offre soluzioni combinatorie per la gestione di calendari didattici a vari atenei, tra cui l'Università degli studi Milano Bicocca, l'Università degli studi di Firenze, l'Università degli studi Federico II di Napoli ecc.;

DATO ATTO, pertanto, che in data 1 luglio 2026 è stata avviata la trattativa diretta in MEPA chiedendo all'impresa Easy Staff s.r.l. di formulare un'offerta per il servizio di cui trattasi, da eseguire alle condizioni di cui al capitolato speciale predisposto, e che in data 2 luglio 2026 la suddetta impresa ha presentato la propria miglior proposta per le attività di cui trattasi per un importo complessivo di euro 43.110,00 IVA 22% esclusa;

FATTO PRESENTE che il prezzo offerto dalla società Easy Staff s.r.l. risulta congruo anche tenuto conto dei prezzi di precedenti contratti simili stipulati da questa struttura;

DATO ATTO, altresì, che, nel rispetto del principio di "applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore" di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in sede di offerta è stata acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele;

VISTI:

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, sia per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici, sia per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante, sia per lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 uomini-giorno (qualora non si tratti di mansioni ad alto rischio);

DATO ATTO, pertanto, che non risulta necessario procedere alla predisposizione del DUVRI considerato che si tratta di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante;

VISTA l'apposita dichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, acquisita in data 2 luglio 2026, con la quale ha dichiarato che in capo allo stesso non sussistono le cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023, accertati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) presente sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac);

DATO ATTO che è stata verificata anche la regolarità contributiva dell'impresa in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non si è proceduto a richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023, stanti le modalità di adempimento delle prestazioni;

FATTO PRESENTE che in osservanza del principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023, in ossequio all'art.50, comma 6, è possibile procedere in via anticipata all'esecuzione del contratto, stante il possesso dei requisiti di ordine generale dell'affidatario;

FATTO PRESENTE che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche e che ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: BC6015F2E2;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato direttamente sul MEPA secondo le modalità previste dal sistema;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 55, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

CONSTATATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I, artt. 1 – 12 del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

RICHIAMATA la delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025, a mente della quale la contribuzione che le stazioni appaltanti sono tenute a versare a favore dell'A.N.AC., per appalti del valore di quello di cui trattasi è pari a € 35,00;

VISTO il quadro economico dell'intervento sotto riportato:

A – VALORE STIMATO DELL'APPALTO		
A1	Importo fornitura/servizio a base di gara	€ 43.110,00
A2	Oneri per la sicurezza	€
Totale (A1 + A2)		€ 43.110,00
B – SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	Modifiche contrattuali	€
B2	Imprevisti	€
B3	IVA su A	€ 9.484,20
B4	IVA su B1 – B2	€
B5	Contributo ANAC	€ 35,00
Totale (B1 + B2 + B3 + B4 + B5)		€ 9.519,20
Totale intervento		€52.629,20

ATTESTATO che il costo per l'affidamento di cui trattasi rispetta il limite di spesa di cui alla Legge 27.12.2019 n. 160 assegnato a questa struttura con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 marzo 2023;

RICHIAMATO il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO, pertanto, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" e sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici;

Decreta

- ❖ di affidare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i motivi di cui in premessa, alla società Easy Staff s.r.l., P.IVA 02466170301, con sede in Campoformido (UD), CAP 33030, via adriatica n.278, i servizi per la gestione degli orari delle lezioni e per la gestione delle aule per la didattica anche per i restanti dipartimenti non presenti nelle zone della "Conca" e di "Piazza Morlacchi", per il periodo decorrente dalla sottoscrizione del contratto e fino al 31 dicembre 2027, per l'importo di euro **43.110,00**, oltre IVA 22%, come da preventivo acquisito in MEPA a seguito di trattativa diretta e alle condizioni di cui alla documentazione (capitolato speciale) poste a base dell'affidamento e accettate dall'operatore economico;
- ❖ di disporre che il costo totale per il servizio in trattazione, pari ad € 52.594,20 Iva 22% inclusa, sarà così suddiviso:
 - euro **6.222,00**, attività e servizi di avvio, graveranno sulla voce COAN CA.04.09.08.09.02.01 "Altre prestazioni e servizi da parte di terzi", UA.PG.ACEN.ATTINFORM – COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni – Istruzione - Istruzione non altrove classificato" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026;
 - euro **1.866,60**, servizi supplementari (3 gg), graveranno sulla voce COAN CA. CA.04.09.08.09.02.01 "Altre prestazioni e servizi da parte di terzi", UA.PG.ACEN.ATTINFORM – COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni – Istruzione - Istruzione non altrove classificato" del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell'esercizio 2026;
 - euro **16.396,80**, canone per manutenzione dei software per la gestione degli orari di lezione e per la gestione e prenotazione delle aule, fino al 31 dicembre 2026, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.05.07.01 "Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni" UA.PG.ACEN.ATTINFORM – COFOG MP.M4.P8.09.8 "Servizi affari generali per le amministrazioni – Istruzione - Istruzione non altrove

- classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2026;
- euro **28.108,80**, canone per manutenzione dei software per la gestione degli orari di lezione e per la gestione e prenotazione delle aule, dal 1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.05.07.01 “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni” UA.PG.ACENATTINFORM – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni – Istruzione - Istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2027;
 - di disporre che il costo per la contribuzione che le stazioni appaltanti sono tenute a versare al favore dell’A.N.AC. pari ad euro **35,00**, graverà sulla voce COAN CA.04.09.08.05.07.01 “Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni”, UA.PG.ACEN.ATTINFORM – COFOG MP.M4.P8.09.8 “Servizi affari generali per le amministrazioni – Istruzione - Istruzione non altrove classificato” del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2026;
 - ❖ di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell’Università degli Studi di Perugia, sezione Amministrazione Trasparente, e nella piattaforma del Servizio contratti pubblici, assolvendo agli obblighi previsti dall’articolo 28 D. lgs. n. 36/2023.

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Palazzo

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)